SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 15 MARZO 1951

(92a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (N. 1240) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 999, 1009, 1014, 1015, 1017, 1018,
1019, 1020
FOCACCIA, relatore 1000, 1004, 1005, 1008, 1009,
1011, 1012, 1016, 1019, 1021
Camangi, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici 1000, 1002, 1003, 1005, 1008, 1009,
1010, 1012, 1017, 1021
PANETTI 1002, 1011, 1021
Toselli 1002, 1006 1011
Tommasini 1003, 1008, 1014, 1020, 1022
Вогромео 1003, 1004, 1015, 1021, 1022
Tissi 1003, 1007, 1014, 1021
Aldisio, Ministro dei lavori pubblici . 1005, 1007,
1008, 1009, 1010, 1012
Mancini
Troiano 1007, 1008, 1010, 1012, 1020
CAPPELLINI 1007, 1008, 1015, 1017, 1020
FERRARI 1007, 1013
GENCO . 1011, 1013, 1014, 1018, 1019, 1021, 1022
MARTINI 1011, 1014
Romano Domenico 1014, 1015
HOMANO Domenico

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Meacci, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Sono altresì presenti il senatore Aldisio, Ministro dei lavori pubblici, e l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (N. 1240) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole ».

Come ricordano gli onorevoli colleghi, la riunione precedente si era chiusa con l'intesa che una sottocommissione composta dei senatori Focaccia, Borromeo e Troiano provvedesse ad una nuova formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

92ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

FOCACCIA, relatore. La sottocommissione cui ha fatto cenno l'onorevole Presidente, composta degli onorevoli Troiano, Borromeo e del sottoscritto, si è riunita ieri ed avrebbe deciso di presentare due formulazioni dell'articolo 2, che sottoponiamo all'esame della Commissione. Il primo testo è uguale a quello che l'altra volta presentai agli onorevoli colleghi, cioè l'articolo è identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, salvo due sostituzioni. Per ricordarlo agli onorevoli colleghi ne do nuovamente lettura: « La sovvenzione di cui al precedente articolo sarà concessa nella misura di lire 4.000 (lire quattromila) per gli impianti per i quali siano stati o siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalla vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque». Vi è poi il secondo comma, che rimane tale e quale: «Sono esclusi dalla sovvenzione quegli impianti per i quali i contributi e le agevolazioni stesse siano estesi alle opere principali dell'impianto ». L'altra dizione dell'articolo è questa: «La sovvenzione di cui al precedente articolo sarà concessa nella misura di lire 4.000 (lire quattromila) per gli impianti per i quali siano stati o siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque». Aggiungeremmo poi questo secondo comma: « Della sovvenzione per unità di potenza sarà tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi».

Il terzo comma sarebbe infine quello che ora è il secondo comma dell'articolo come è proposto dalla Camera dei deputati.

La spiegazione di questa formulazione è la seguente: il collega onorevole Borromeo è propenso a questa seconda formulazione perchè dice (e in questo sono d'accordo con lui) che se noi diamo questa sovvenzione di 4.500 lire nella stessa misura per gli impianti ad acqua fluente, i quali dal punto di vista nazionale hanno meno importanza, specialmente nell'Italia meridionale, creiamo una situazione ingiusta. Evidentemente, dando queste 4.500 lire per chilowatt agli impianti a bacino come agli impianti ad acqua fluente, il Ministro deve

tener conto di queste sovvenzioni quando stabilisce la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione di serbatoi o di laghi artificiali. Quando ciò si è affermato esplicitamente in quell'articolo, mi pare che non possano nascere dubbi; e ritengo che anche l'onorevole Camangi possa essere d'accordo. È detto infatti esplicitamente: quando il Ministro stabilisce di dare un contributo ai serbatoi, poichè ha la facoltà di concedere questo contributo in una misura variabile dall'uno al 60 per cento, si fermerà a quella percentuale che tenga conto della erogazione di questo primo contributo. E siccome, diciamo la verità, contributi per sebatoi e laghi artificiali il Meridione ne ha ricevuti ben pochi, perchè soltanto la Sicilia e la Sardegna hanno avuto qualcosa, mentre il resto dell'Italia meridionale non ha avuto niente, penso che dare questo contributo di lire 4.000 per i serbatoi, sul criterio della unità di potenza, sia una questione di giustizia rispetto agli impianti a deflusso. Se poi il Ministero dei lavori pubblici vorrà dare, in una certa percentuale, il contributo anche ai laghi artificiali, questa percentuale sarà commisurata in modo da tener conto del beneficio già goduto. Sono del parere che in tal modo sia rispettata l'esigenza di una giustizia distributiva.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi pare che prima di mettere in discussione le formule degli articoli, sarebbe opportuno riesaminare un po' la questione, riprendendola dal suo inizio. L'ultima volta si discusse a lungo su di un punto, attinente non alla forma, ma alla sostanza, in quanto si trattava di stabilire se si dovesse accettare il criterio seguito dal Ministero, nel testo originario del disegno di legge, criterio cioè della esclusione da questo beneficio di quegli impianti per i quali fosse concesso il contributo per i serbatoi, di cui agli articoli 75, 76 e 77 del testo unico sulle acque, o se invece non si dovesse accettare il testo approvato dalla Camera dei deputati, che consente la concessione di questo beneficio in aggiunta eventualmente a quello che fosse stato concesso per i serbatoi. Questi mi pare che fossero i termini della questione. Io espressi le mie perplessità, in coerenza con quanto il Ministero aveva proposto, perchè spiegai, o per lo meno

92a RIUNIONE (15 marzo 1951)

tentai di spiegare, che se, teoricamente, il contributo previsto dal testo unico sulle acque e gli impianti elettrici è ragguagliato ad una percentuale della spesa relativa alle opere del serbatoio, escludendo da questa stessa la parte inerente invece all'impianto vero e proprio, è anche vero però che la determinazione di quel contributo previsto dagli articoli 75 e seguenti del testo unico sulle acque praticamente viene fatta tenendo per base il conteggio generale della impresa e, quindi, il ragguagliarlo ad una percentuale della spesa relativa al serbatoio praticamente è soltanto una specie di finzione, ma non costituisce effettivamente una distinzione precisa tra le spese delle due opere. Infatti, a sostegno di questa mia tesi, io dissi che avrei cercato, casualmente (e vi prego di credere che ho fatto proprio così) una di queste pratiche, relative a richiesta di contributi, per esaminare praticamente che cosa avviene nella determinazione di questo contributo. Ho detto pertanto al Direttore generale delle acque di portarmi un caso qualsiasi, una pratica di concessione di contributo, ed ho avuto per l'appunto la pratica che ho ora sott'occhio, dal cui esame ho ricevuto la conferma di quello che vi dicevo l'ultima volta. In altri termini, la concessione di quel contributo di cui all'articolo 75 e seguenti del testo unico sulle acque viene fatta tenendo conto, in un certo senso, di un piano finanziario dell'impresa, piano finanziario che evidentemente non può essere scisso in due parti. Il piano finanziario, in parole povere, consiste in questo: per costruire l'impianto sarà necessario spendere tanto per la diga, tanto per 1 canali, tanto per la centrale, tanto per lo scarico, ecc. e si dovrà far fronte a queste spese con tanto di ricavo dell'esercizio (capitalizzato naturalmente), con tanto di contributo che si chiede allo Stato, ecc. ecc. In altri termini (scusatemi se sono troppo meticoloso e dettagliato in questa esposizione) si ritorna a quel concetto che in fondo è quello che moralizza tutti questi interventi da parte dello Stato; cioè, la impostazione, direi quasi morale, della concessione dei contributi è fatta su questi criteri: l'impresa dimostra, attraverso il piano finanziario, che, senza un contributo dello Stato, i lavori da essa progettati non sarebbero economicamente convenienti. In tal caso

l'intervento dello Stato, che vale a rendere produttiva l'opera, è giustificato dalla consi derazione di una certa utilità generale in cui l'impianto s'inquadra. Infatti, nel caso che io ho sott'occhio, noi abbiamo esattamente questa situazione, e cioè la ditta richiedente dice: per fare queste opere debbo spendere: per opere di sbarramento tanto, per opere di canalizzazione tanto, per i canali di scarico tanto, per derivazioni tanto, per espropriazioni tanto, per la centrale sotterranea tanto, per le opere di collegamento tanto, e dà quindi la cifra totale spesa. Si pensa di far fronte a questa spesa - aggiunge - con i seguenti cespiti: primo, con il capitale sociale; secondo, con un mutuo da contrarsi a lunga scadenza e con un contributo di un certo Consorzio di bonifica, interessato in questo caso per le prestazioni irrigatorie: totale, tanto. La differenza tra le due somme rappresenta il deficit di questa impresa. Questo deficit. che può essere colmato con un contributo dello Stato, rappresenta in questo caso il 60 per cento, ma potrebbe anche essere il 30, il 20, il 10 per cento, poichè non ha importanza la percentuale. Dicevo dunque come, nel caso concreto in esame, il deficit rappresenti il 60 per cento della spesa del serbatoio, ed allora questa impresa chiede che le venga concesso il 60 per cento della spesa per il serbatoio in modo da far quadrare il bilancio. Ora questo significa che, effettivamente, il giorno in cui lo Stato fosse entrato nell'ordine di idee, sulla base di tutte le considerazioni, cui ho accennato poco sopra, di concedere il proprio contributo, detta concessione rende economica la intrapresa e le rende possibile colmare il deficit. Allora si pone di nuovo la questione; è giusto in questo caso concedere anche l'altro contributo?

FOCACCIA, relatore. In questo caso no! CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ribadisco che tale è la prassi segulta nella concessione dei contributi di cui al testo unico, e che è prassi perfettamente regolare (insisto, anche nel ricordo di alcuni dubbi sollevati dal senatore Borromeo), perchè nello stesso testo unico che fa riferimento ad un piano finanziario, l'articolo 77, che segue gli articoli 75 e 76 nei quali si parla della concessione di questi contributi, stabilisce proprio

92ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

che essi non debbono in nessun caso (ovviamente, vorrei aggiungere) essere superiori al disavanzo determinato in base al piano finanziario. Ammesso quindi che il procedimento per la determinazione del contributo statale è inequivocabilmente quello esposto, ritengo ritorni in discussione, in termini più precisi, la questione relativa all'opportunità o meno di concedere il contributo, in base al disegno di legge che stiamo discutendo, oltre a quello di cui al testo unico sulle acque.

FOCACCIA, relatore. Ma non è così!

BUIZZA. Non è così perchè potrebbe darsi che nel fare questo piano finanziario non fosse compreso l'impianto idroelettrico. (Interruzioni e commenti). Nel caso che si è preso in considerazione si tratta della costruzione di un serbatoio e di una derivazione dal serbatoio per alimentare una centrale che produce energia idroelettrica, ma potrebbe darsi che, specialmente nelle isole, fosse prevista la costruzione di serbatoi senza annettervi il relativo impianto idroelettrico.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ma allora il problema non nasce!

BUIZZA. Se peraltro, un giorno, ad una persona qualsiasi venisse l'idea di costruire un impianto idroelettrico, perchè può essere meglio sfruttato il serbatoio già esistente, si sarebbe in presenza di un potenziamento dell'impianto che già esiste e si accorderebbero quelle 4.000 lire per chilowatt previste dalla legge. In quel piano finanziario di cui ha parlato ora l'onorevole Sottosegretario, sono comprese infatti tutte le opere, anche quelle dell'impianto idroelettrico; ora il serbatoio ottiene il 10 per cento dell'importo totale e se si sovvenzionasse il solo serbatoio, si potrebbe poi dare invece all'impianto idroelettrico la sovvenzione delle 4.000 lire.

PANETTI. Io desidererei avere un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario: nel caso particolare che ha sott'occhio, nel quale si domanda il 60 per cento del valore del serbatoio. la legge consente di predisporre il piano finanziario in modo da avere il massimo che possa essere concesso? Io, naturalmente, so che esiste una organizzazione ministeriale tecnica che controlla se il piano finan-

ziario presentato è accettabile, ma bisogna tener presente che il sussidio viene dato sì in base a una percentuale massima del valore serbatoio, ma va al tempo stesso commisurato alle condizioni generali del piano finanziario; di conseguenza sarei favorevole alla prima formulazione dell'articolo, della quale ci ha dato lettura l'onorevole relatore.

TOSELLI. Desidero dire qualche parola su quella che è l'istruttoria del Ministero relativamente al piano finanziario: da una parte c'è il valore del capitale sociale, il valore del mutuo, il contributo degli interessati, dall'altra parte c'è il costo. Ma questo non può essere un piano finanziario, perchè nella voce « capitale » possiamo mettere tanto 10 lire quanto 10 milioni e non può essere tenuta in conto la voce « mutuo » perchè poi il mutuo lo possiamo fare per 10 milioni o per 200 milioni. Io penso che il piano finanziario dovrebbe riferirsi all'esercizio effettivo dell'impianto.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Si capisce che tutto è relativo all'esercizio: è logico!

TOSELLI. È troppo facile, come diceva l'onorevole Panetti, predisporre infatti un piano finanziario che si fondi su questi presupposti.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per il timore di essere troppo prolisso ho ristretto il mio precedente intervento e purtroppo, me ne accorgo, non sono stato molto chiaro.

In altri termini, colui che chiede questo contributo dice: per fare questa opera, questa intrapresa io ho bisogno di spendere tot milioni di lire. To penso di far fronte a questa spesa con questi cespiti di entrate: capitale sociale, contributo di consorzi, reddito dell'esercizio dell'impianto, naturalmente rapportato al capitale, altre entrate di altro genere. Fatto questo quadro, io vi arrivo a dimostrare che mi trovo di fronte ad un disavanzo economico ed ho quindi bisogno di un intervento, chiamiamolo così, a fondo perduto dello Stato, che mi faccia diventare economico quello che non è, cioè che mi faccia quadrare questo conto che mi si chiuderebbe con un disavanzo e non mi consentirebbe quindi di intraprendere e realizzare questa opera.

92^d RIUNIONE (15 marzo 1951)

TOMMASINI. Ma resta l'ipotesi dell'impianto, del preventivo e della realtà dell'esborso!

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Abbiate pazienza: è evidente che quando io parlo di piano finanziario, parlo non del piano finanziario presentato dalla impresa e preso alla lettera per buono, ma riconosciuto e corretto, eventualmente, dagli uffici competenti. Naturalmente, se una impresa presenta un piano senza alcun fondamento. non viene certo preso per buono. Quando parlo di piano finanziario, parlo di piano di cui sia stato riconosciuto il fondamento, la legittimità, e ciò è ovvio. Ed allora, ripeto, esperiti futti questi accertamenti, corretto, riveduto, accertato, definito, insomma, questo piano finanziario io arrivo a dire: riconosco che questa impresa, se non riceve un miliardo di contributo, non può compiere l'opera progettata, e poichè tale opera riveste un interesse per la collettività, mi decido a darle pertanto un miliardo di contributo. In quel momento io ho quadrato il suo costo, cioè ho reso convenientemente economica questa impresa. Allora io mi domando perchè qui si fa il caso in cui il Ministero conceda il contributo del testo unico. Evidentemente, se c'è un caso in cui il Ministero rifiuta o ha rifiutato, per sue ragioni, il contributo...

FOCACCIA, relatore. Questo è il punto grave!

BORROMEO. Scusi, onorevole Sottosegretario, ma io ciedo che si possa chiarire questa discussione in questi termini: se non viene concessa la sovvenzione prevista dall'articolo 75 del testo unico, la sovvenzione di 4.000 lire prevista dall'articolo 2 del presente disegno di legge è data o non è data?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La tesi che io sostengo è quella del Ministero, vale a dire l'articolo 4 nella dizione del Governo. Qui si tratta soltanto di dire, ripristinando eventualmente il testo del Ministero, che sono esclusi da questa sovvenzione quegli impianti che eventualmente beneficino di quegli altri contributi, non in potenza, ma che concretamente li ottengano. Questo è tutto: quindi, praticamente, se c'è un impianto, sia pure a serbatoio, che non ottenga il contributo previsto dal testo unico sulle acque,

automaticamente quell'impianto non è escluso da questo beneficio, e quindi viene a fruirne. FOCACCIA, relatore. Ed è ciò che non vogliamo!

TISSI. lo desidero osservare questo: non so se vi siano modifiche al testo unico del 1933, ma mi pare che agli articoli 74, 75 e 76 si parli di bacini artificiali. Dice infatti l'articolo 76: « In ogni caso il contributo complessivo sulle spese per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali compreso il premio giusta l'articolo 75 e compreso, ove ne ricorrano le condizioni, il maggior ecc. ecc. », parla appunto, come si vede, di serbatoi. Ora mi pare di capire dalle parole dell'onorevole Sottosegretario che questo contributo. che l'articolo 75 stabilisce fino al massimo del 60 per cento, viene esteso al complesso degli impianti.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. No, non è esatto.

TISSI. Ma, scusate, parlavate del 60 per cento...

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Qui non è questione del 30 o del 60 per cento, ma è una questione di principio.

TISSI. Ad ogni modo volevo dir questo: io aderisco parzialmente alla opinione dell'onorevole Sottosegretario; dato che viene concesso tale sussidio, che è notevole, non mi pare opportuno di stabilire un altro sussidio di 4.500 lire per quelli che già usufruiscono di queste agevolazioni. Sono d'accordo quindi con la tesi di ritornare al testo del Ministero e di non concedere la sovvenzione a quegli impianti.

BORROMEO. A mio modo di vedere hanno ragione tutti e per questi motivi: in linea di fatto ha ragione il Ministero, che peraltro io critico in linea di diritto per quel che dirò. Ha torto in linea di diritto per questi motivi: il Ministero dice che in base all'articolo 77 del testo unico sulle acque, noi, per corrispondere il contributo previsto dagli articoli precedenti. vuoi il contributo massimo del 60 per cento previsto dall'articolo 75, vuoi il contributo elevabile al 60 per cento previsto dall'articolo 76, ove ricorrano le condizioni stabilite dallo stesso articolo, esaminiamo il piano tecnico-finanziario, il quale piano - dice l'onorevole sottosegretario Camangi - non è soltanto il piano che riguarda il serbatoio, ma

92^a RIUNIONE (15 marzo 1951)

riguarda tutto l'esercizio. Quindi se dal piano tecnico-finanziario dell'esercizio, che comprende il serbatoio e comprende anche tutti gli impianti, risulta una perdita del 30 per cento della spesa del serbatoio, noi diamo questo 30 per cento. Con questo 30 per cento noi colmiamo il deficit che l'impianto costruito, comprendente il serbatoio, viene ad avere.

Noi viceversa diciamo: mettiamo sullo stesso piano tutti gli impianti e diamo lo stesso contributo a chilowatt, tanto per gli impianti che comprendono serbatoi, quanto per quelli che non li comprendono; determiniamo una riduzione di questi contributi a chilowatt nel caso che sia data anche una sovvenzione a termini degli articoli 75 e 76. Ora dicevo che sul piano di fatto ha ragione il Ministero, perchè il Ministero dice: se io con questo contributo colmo il deficit, io considero quindi non soltanto quello che si è speso per il serbatoio, ma considero quella che è la perdita dell'esercizio che comprende tutto, serbatoio ed impianti. Ma in linea di diritto il Ministero ha torto per queste ragioni: l'articolo 77, che è quello che ha richiamato l'onorevole Sottosegretario per dire che in fatto si è determinata una situazione come quella che ha esposto, è molto chiaro. Basta la interpretazione letterale: l'articolo 77 insiste nel dire che il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione dei serbatoi e dei laghi artificiali, compreso il premio, giusta l'articolo 77, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato. Ora questo piano finanziario, se noi vogliamo interpretare la legge, deve riguardare solo il serbatoio, perchè noi non dobbiamo andare per vie traverse e dare quel che non dobbiamo dare. D'altra parte oggi in quale situazione ci porrebbe il Ministero? Dice il Ministero: o l'uno o l'altro. E dice ancora: scelga colui che chiede la sovvenzione; o il contributo di cui all'articolo 75 del testo unico o le 4.500 lire a chilowatt di questo disegno di legge. Ora vi dirà il relatore onorevole Focaccia che questo è ingiusto perchè - egli dice - possono esserci certe opere che noi dobbiamo sovvenzionare...

FOCACCIA, relatore. No, io dicevo un'altra cosa: se noi diamo 4,500 lire a chilowatt agli impianti ad acqua fluente, noi diamo questa

somma senza fare istruttoria, mentre poi vorremmo compiere un'istruttoria per gli impianti a bacino, che sono di maggiore interesse per il Paese. Lo scopo cui tendiamo è di porre i due tipi di impianti su di un piano di parità, assegnando il contributo di 4.500 lire indipendentemente dall'istruttoria.

BORROMEO. Nel complesso dobbiamo raggiungere la stessa giustizia tanto per un impianto quanto per l'altro impianto. Con questo sistema, viceversa, favoriamo un impianto rispetto all'altro. Quindi torno a criticare quello che è il sistema seguito dal Ministero e che ci è stato chiarito, del resto, dallo stesso onorevole Sottosegretario, che, cioè, il contributo per il serbatoio è un espediente qualsiasi, poichè, se in linea di diritto esso riguarda solo il serbatoio, in effetti si riferisce a tutto l'impianto. Ora, a parte questa considerazione, se di fatto si verificasse quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario, ci troveremmo di fronte ad una ingiustizia perchè la legge deve prescindere da quella che è la spesa per tutto l'impianto dovendosi preoccupare soltanto della spesa del serbatoio.

Se noi, infatti, prendendo lo spunto da alcune spese, ne considerassimo delle altre, andremmo contro la legge.

È per questo che ritengo molto più chiara l'ultima formulazione proposta dall'onorevole relatore.

FOCACCIA, relatore. Supponiamo, onorevole Sottosegretario, di trovarci di fronte a due impianti, uno a deflusso, cioè ad acqua fluente senza serbatoio, ed uno a serbatoio. Se, dopo l'istruttoria, l'impianto a serbatoio risulti non aver bisogno di contributo, il Ministero non gli dà alcun contributo. Allora noi a questo impianto diamo solamente le 4.500 lire a chilowatt e questa cifra diamo anche all'altro impianto senza alcuna istruttoria. Ora può darsi che quell'impianto a deflusso abbia un utile notevole e noi non ne teniamo alcun conto. Ecco la prima ingiustizia.

Secondo: noi poniamo, in tale maniera, gli impianti a bacino, che presentano interesse fondamentale per il Paese, in condizioni tali di disparità da favorire gli impianti a deflusso. Questo è un assurdo. Noi dobbiamo trattare gli impianti in maniera proporzionale all'utilità che dànno al Paese; diamo pertanto 4.500

92ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

lire per chilowatt nominale installato sia al luno che all'altro tipo di impianto. Questa è la base per mettere in parità i due impianti, indipendentemente da qualunque istruttoria. Che se, poi, l'istruttoria dicesse che l'impianto a serbatoio, per il maggior costo, ha bisogno di un ulteriore contributo, noi lo diamo sottraendo quel che abbiamo già dato in base al contributo di 4.500 lire al chilowatt.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. A proposito di questa sottrazione desidererei avere qualche chiarimento.

FOCACCIA, relatore. Supponiamo che l'impianto a serbatoio, come ha fatto ora l'esempio l'onorevole Sottosegretario, abbia bisogno di un contributo che si commisura al 60 per cento del costo del serbatoio. Le 4.500 l'ire rappresentano il 10 per cento dell'impianto totale, quindi facciamo il rapporto, sottra amo questa percentuale e siamo a posto.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Su questo siamo d'accordo, ma l'avevamo già detto l'altra volta.

FOCACCIA, relatore. Questa è la maggiore giustizia che si possa applicare. Rileggiamo l'articolo 2 come è stato modificato da noi: « La sovvenzione di cui al primo comma di cui al precedente articolo sarà concessa nella stessa misura per gli impianti per i quali possano essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque ». Poi, al secondo comma, si dice: « Della sovvenzione per unità di potenza sarà tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi». Mi pare che più chiari di così non si possa essere e che possiamo essere d'accordo, perchè altrimenti determineremmo l'ingiustizia di non mettere sullo stesso piano impianti che hanno maggiore importanza e altri meno importanti. Diamo le 4.500 lire per chilowatt nominale installato agli impianti a serbatoio ed a quelli a deflusso, come base comune, e poi, eventualmente, diamo il di più, che risulta da tutti quei conteggi che si possono fare per il serbatoio.

Se invece dessimo le 4.500 lire escludendo l'eventuale contributo del serbatoio, commetteremmo un errore colossale. Quando noi diamo il contributo maggiore per il serbatoio noi esclud'amo questo. Non è giusta nemmeno tale soluzione, perchè, se il contributo per il serbatoio fosse per il 70 per cento, per esempio, voi date un contributo per l'impianto. Voi cioè chiamate a giudizio l'impianto che ha più importanza e date liberalità agli impianti che hanno minore importanza.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La formula che ha illustrato in questo momento l'onorevole relatore è, in definitiva, la formula che io l'altra volta suggerii in via subordinata e continuo a considerare subordinata, perchè preferisco ancora oggi la mia tesi principale. Io l'altra volta dissi: è evidente che, se voi in definitiva non accedete alla nostra tesi e non consentite che venga dato indiscriminatamente a tutti il con tributo di cui a questa legge, praticamente andremo a fare l'istruttoria per il contributo del testo unico e naturalmente terremo, nel piano finanziario, conto di questo contributo che è stato dato.

Sono lieto di constatare che il relatore, in definitiva, ha acceduto alla mia proposta subordinata, tuttavia io continuo ad essere convinto della tesi principale perchè mi pare che sia moralmente più accettabile; qui non si tratta di escludere dal beneficio di cui al testo unico quelli che eventualmente abbiano questo contributo, ma esattamente del contrario e cioè di escludere da questo beneficio quelli che eventualmente lo abbiano già avuto. E cioè io dicevo: se mi si presenta un caso nel quale io concedo o già ho concesso il contributo di cui al testo un co, siccome, per il fatto di aver dato quel contributo, io ho la certezza di aver quadrato quel tale bilancio, non è giusto che io dia anche un altro contributo. Ora, se noi accettiamo la tesi subordinata (alla quale io non ho difficoltà ad accedere), sostanzialmente noi evitiamo l'inconveniente di dare eventualmente qualche cosa di più di quello che sia necessario e che sia giusto dare per rendere conveniente una certa impresa. Però, questa è la conseguenza (lasciatemolo dire a titolo anche un po' di recriminazione) dell'automaticità e della indiscriminatezza del contributo così come è stato stabilito nell'articolo 1 È evidente che quando io proponevo di mantenere la formula « potrà

921 RIUNIONE (15 marzo 1951)

concedere » invece di modificarla nell'altra, poi approvata, «concederà», io intendevo dire proprio questo, che questa facoltà di concedere o non concedere fosse ispirata al concetto di individuare la opportunità di dare o meno il contributo in rapporto alla utilità o non utilità o alla minore utilità della impresa che si va a realizzare. In altri termini, può darsi il caso di una intrapresa di questo genere che sia molto conveniente ed economica. Io avrei voluto lasciare al Ministero la possibilità di escludere questa intrapresa da questi benefici, proprio per tale convenienza. Una volta che sia stata invece stabilita questa automaticità, si determina che questo beneficio va a tutti, anche se l'impresa è convenientissima, anche se quell'impianto è un ottimo affare. Tuttavia vi ripeto: per concludere e disincagliarci da questo punto, non ho difficoltà ad accettare la formula subordinata, ma tengo ancora una volta a dichiarare che avrei preferito la formula principale perchè mi sembrava moralmente più giusta, perchè, per lo meno, stabiliva, per le grandi imprese, una facoltà di esame di merito da parte del Ministero, per stabilire se una data intrapresa avesse, ed in che misura, necessità di un intervento da parte dello Stato.

MANCINI. Io intervengo al di fuori di ogni tecnicismo, dopo avere ascoltato la parola limpida, come sempre, del relatore e quella forbita dell'onorevole Sottosegretario. Mi debbo dichiarare favorevole alla tesi principale del senatore Focaccia e mi sorprende, al tempo stesso, il parere contrario dell'onorevole Sottosegretario. Tutto quello che oggi ha detto il senatore Focaccia, è, in realtà, il mio pensiero. E mi sorprende in un certo senso la posizione dell'onorevole Sottosegretario che accetta una subordinata, ma parla anche di una principale che è in contrasto con la subordinata. Egli deve dunque mettersi d'accordo con se stesso.

La questione è d'altra parte semplicissima: questa legge deve riguardare il Mezzogiorno, nel quale le ipotesi cui l'onorevole Sottosegretario si è riferito, non si verificano più o, quanto meno, in casi rarissimi.

Ma io pongo una domanda: la legge deve riguardare gli impianti idroelettrici che servono per l'utilità pubblica o quelli che servono per l'utilità privata? È evidente che essa deve riferirsi a tutti gli impianti idroelettrici che debbono servire per fini di pubblica utilità; ed a conferma di questa tesi l'opposizione si riserva di presentare un ordine del giorno con il quale si auspica che l'immissione di questa energia elettrica faccia diminuire le attuali esose tariffe.

Ora abbiamo due specie di impianti idroelettrici: l'uno a deflusso e l'altro a serbatoio. Quello a deflusso è, in genere, di privati, e sono i ricchi proprietari, che naturalmente hanno nel loro latifondo dei fiumi abbastanza ricchi di acqua, che si costruiscono l'impianto per il loro utile esclusivo. Ciò è, almeno, quanto avviene nel Mezzogiorno. Io parlo in particolare della Calabria e vi potrei citare numerosi casi. L'altro tipo di impianto, quello a serbatoio, sarà invece un impianto che verrà gestito da una società, ma la cui energia è così importante da essere venduta sul mercato. Vi è quindi, nella questione, un elemento primario, quale quello della pubblica utilità, ragione per cui interviene lo Stato. Quindi, poichè l'impianto a serbatoio è quello che favorisce la collettività, noi non dobbiamo mettere questo impianto idroelettrico a serbatoio in condizioni inferiori all'impianto a deflusso. Non dobbiamo essere liberisti quando si tratta degli interessi privati e restrittivi per quanto si riferisce ai fini della collettività. Confermo quindi di essere pienamente d'accordo, dal punto di vista della moralità privata e pubblica, con la proposta del relatore onorevole Focaccia.

TOSELLI. Quanto è stato affermato qui da chi ha parlato prima di me, che cioè gli impianti a serbatoio sono i meno convenienti, non è esatto perchè invece essi sono i più convenienti.

Posso assicurare che coloro che creano impianti a deflusso lo fanno soltanto perche è stata impossibile la costruzione di serbatoi, che sono i soli in grado di garantire una produzione costante di energia elettrica.

Esaurita tale premessa, sono d'avviso sia giusto il concetto del collega onorevole Focaccia, di porre tutti gli impianti idroelettrici sullo stesso piano.

L'impianto a serbatoio dovrebbe seguire la stessa trafila di quello a deflusso e dovrebbero

92a RIUNIONE (15 marzo 1951)

tutti e due avere la stessa assegnazione. Evidentemente, come dice l'onorevole Focaccia ed ha fatto presente l'onorevole Sottosegretario, per gli impianti a serbatoio che, per condizioni speciali del terreno o anche per determinate situazioni amministrative, riuscissero ad avere un sussidio anche agli effetti degli articoli 75, 76 e 77 dell'attuale testo unico sulle acque, tale secondo sussidio dovrà essere decurtato di quanto è stato dato per l'impianto idroelettrico.

Per queste considerazioni penso di poter approvare pienamente la formulazione proposta dall'onorevole Focaccia.

TROIANO. Approvo la dizione proposta dall'onorevole Focaccia, e sono d'accordo con lui nel chiedere che venga approvata.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Mi pare che si sia arrivati ad una posizione su cui si realizza l'accordo generale, quindi non v'è che da approvare l'articolo, modificandone tutt'al più qualche frase.

Siamo quindi d'accordo che nell'esame di questi progetti di impianto a serbatoio venga tenuto conto della maggiore spesa che per questi impianti si deve affrontare, e siccome io sono convinto e sono d'accordo con l'onorevole relatore e con tutti quelli che hanno parlato che nel Mezzogiorno gli impianti a serbatoio sono la maggior parte, ritengo sia necessario applicare concretamente tale considerazione.

CAPPELLINI. Confesso che non riesco ad avere le idee chiare. Gli impianti a serbatoio sono finanziati in base ad una legge in vigore. Il contributo dovrebbe essere sufficiente per coprire il deficit che l'impresa avrà nella costruzione dell'impianto. Quindi si può ritenere che l'impresa, che si avvia a compiere la costruzione fruendo di quel contributo, abbia fatto già i suoi calcoli tecnici e ricavi quindi un profitto da questa gestione. In tal caso noi non faremmo altro, concedendo quel contributo, se non dare un di più di cui l'impresa non ha bisogno.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Non mi sembra che sia stato detto questo!

TISSI. Desidererei sapere se è esatto che noi diamo una sovvenzione fissa agli impianti ad acqua fluente, mentre la sovvenzione di cui al testo unico della legge sulle acque è in facoltà del Ministero, sicchè noi abbiamo da una parte una facoltà del Ministero, dall'altra un diritto fisso, cosa che determina una certa differenza tra questi due tipi di impianti. Se così è, come credo sia, non posso non essere d'accordo con l'onorevole Focaccia, circa la necessità di porre su di una base comune i due tipi d'impianti.

FERRARI. Se ho ben capito l'esposizione chiarissima fatta dal professor Focaccia e dall'onorevole Sottosegretario, la legge che noi esaminiamo riguarda opere da fare, gli ampliamenti, i potenziamenti, ma non le opere già assunte.

L'onorevole Sottosegretario ha fatto una questione, mi pare, di moralità della legge, ossia ha detto, quando ha posto la questione della tesi principale e di quella subordinata, che con la proposta del Ministero, cioè con la tesi principale, noi diamo un carattere di maggiore moralità alla legge. E ha detto questo: trattandosi (ed ha portato un'esemplificazione pratica), di concessioni già date, l'impresa ha già assicurato un certo contributo in base alla legge del testo unico.

Ora, se è vero quel che dice l'onorevole Sottosegretario, che cioè, in base al testo unico, in seguito all'istruttoria, è già concesso il contributo, allora automaticamente cade la questione, ma se la cosa invece così non è, allora forse la tesi subordinata diventa prinicipale.

Ma l'esame che faccio io del problema ha, in ogni modo, semplicemente questo significato, di chiedere eventualmente un chiarimento definitivo su questo punto, chiarimento che può essere dato dall'onorevole Sottosegretario Camangi o dall'onorevole Ministro.

Per noi, o almeno per me, tutta questa discussione è una discussione che pone in luce quel che dicevo l'altra volta, vale a dire le difficoltà di queste leggi, e in particolare di questa, di fronte ad un problema che la 7ª Commissione si è proposta di risolvere rispettando determinate situazioni, difficoltà che invece sarebbero eliminate indubbiamente se noi affrontassimo il problema, egregio Ministro, in modo definitivo e a fondo con le proposte che l'opposizione ha più e più volte ripetutamente presentato.

92^a RIUNIONE (15 marzo 1951)

Per questi motivi i senatori appartenenti al Gruppo comunista si asterrenno dal voto sull'articolo 2.

TOMMASINI. Premesso che, ormai, non possiamo più discutere, in quanto già approvato, sull'articolo 1 del disegno di legge in discussione, ritengo sia opportuno soffermarsi su di una affermazione del relatore.

Il senatore Focaccia sostiene che, in definitiva, il contributo di 4.500 lire per chilowatt deve essere inteso come un premio di incoraggiamento, che pertanto è concesso indipendentemente dalla situazione di bilancio e senza istruttoria, automaticamente.

Senza voler ritornare sulla distinzione tra impianti ad acqua fluente ed impianti a serbatoio, e trascurando il problema, pur non privo di interesse, se l'acqua di un serbatoio sia tutta utilizzata per produzione di energia elettrica o anche in parte per irrigazione, sono d'avviso che la già asserita automaticità del sussidio debba essere operante per ogni tipo di impianto.

Quando poi si tratterà di concedere il contributo di cui al testo unico per la costruzione di un serbatoio, occorrerà tener conto, in sede di esame del piano finanziario, anche delle 4.500 lire già assegnate in base alla legge ora in esame.

Concludo quindi in senso ampiamente favorevole alla tesi del relatore, pregando l'onorevole Sottosegretario a voler recedere dal suo punto di vista.

TROIANO. Vorrei sapere se quei serbatoi, che sono stati già costruiti e che hanno ottenuto i sussidi, come quello del Flumendosa, avranno il contributo.

FOCACCIA, relatore. Sono esclusi, perchè sono già compiuti.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Avranno il contributo solo gli impianti di nuova costruzione.

CAPPELLINI. Io desidero porre due domande. La prima è questa: alle imprese che hanno già ottenuto il concorso dello Stato nella costruzione dell'impianto a serbatoio, il contributo di lire 4.500 per chilowatt verrà o non verrà concesso ? Seconda domanda: alle imprese che hanno già compiuto i lavori, verrà o non verrà concesso l'ulteriore contributo di 4.500 lire ?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non ho afferrato esattamente la seconda domanda dell'onorevole Cappellini, ma mi pare che egli ipotizzi un caso che non esiste. Noi non dobbiamo infatti dimenticare che abbiamo stabilito già, definitivamente, che questo disegno di legge non deve avere effetto retroattivo, cioè che esso si riferisce unicamente agli impianti che verranno costruiti. Questo è evidente: sono tutti casi che debbono ancora verificarsi e non che si sono già presentati. Se vi sarà un impianto a serbatoio che, secondo la tesi subordinata dell'onorevole Focaccia, dopo l'entrata in vigore di questa legge, chiederà ed otterrà il sussidio previsto dal testo unico, avrà allora diritto automaticamente a questo contributo.

TROIANO. L'impianto del Flumendosa non è stato ancora finito!

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Vorrei chiarire definitivamente un punto su cui pera tro penso sia già raggiunto l'accordo: che cioè, stabilito che i lavori già iniziati non hanno diritto a contributi, salvo quelli previsti dagli articoli 75, 76 e 77 del testo unico, il presente disegno di legge è atteso da molte imprese da tempo pronte per l'inizio dei lavori di costruzione. Sono in realtà molto pressato da numerose richieste in tal senso: d'altra parte la Commissione si rende conto che, in conseguenza dell'approvazione e dell'entrata in vigore di questo disegno di legge, una decina di migliaia di lavoratori troveranno occupazione. (Interruzione del senatore Ferrari).

Si tratta di lavori che naturalmente debbono cominciare e si comprende come le imprese, che hanno saputo di questo disegno di legge, si siano fermate. Purtroppo è così, e perchè ? Per la paura appunto che, iniziando i lavori anche una settimana prima della pubblicazione della legge, siano escluse dal diritto di ottenere i contributi previsti.

TROIANO. Io desidererei che fosse posto a verba'e che, per i lavori iniziati, compresi anche quelli per i serbatoi, non spetta diritto a contributo, perchè in proposito potrebbe sorgere dubbio nel caso che i lavori siano eseguiti separatamente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2 nella formulazione proposta dagli onorevoli Focaccia, Borromeo e Troiano:

«La sovvenzione di cui al primo comma del precedente articolo sarà concessa nella

92a RIUNIONE (15 marzo 1951)

stessa misura per gli impianti per i quali possano essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione diserbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque.

« Della sovvenzione per unità di potenza nominale sarà tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi.

« Sono esclusi dalla sovvenzione quegli impianti per i quali i contributi e le agevola zioni stesse siano estese alle opere principali degli impianti ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Penso che, a questo punto, il terzo comma dovrebbe subire qualche modificazione.

FOCACCIA, relatore. Si può anche sopprimere, a mio parere.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Sì, anch'io sono dello stesso avviso.

PRESIDENTE. Anche a me pare che si possa sopprimere, trattandosi di aggiunta inutile.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Poichè è stato inserita la parola « eventualmente » nel secondo comma, mi pare che non occorra aggiungere altro.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di soppressione del terzo comma dell'articolo 2.

(È approvata).

La proposta di emendamento si limita pertanto ai primi due commi. L'emendamento proposto è quindi interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo proposto dagli onorevoli Focaccia, Borromeo e Troiano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

In deroga all'articolo 52 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, a coloro che costruiscono serbatoi o laghi artificiali nel Mezzogiorno, nella Sardegna e nella Sicilia, sia che ne abbiano chiesta la concessione con domanda attualmente in corso, sia che ne abbiano già ottenuta la concessione senza avere ancora iniziato le opere, è data facoltà di presentare la domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 73 (modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1276) e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, entro due mesi da l'entrata in vigore della presente legge.

FOCACCIA, relatore. Qui c'è una questione di rimessa nei termini.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La spiegazione è molto semplice: vi possono essere degli impianti a serbatoio i quali hanno già ottenuto la concessione e sono anche in via di costruzione, per i quali però gli interessati non avevano, nei termini stabiliti dalla legge, chiesto il contributo di cui al testo unico, articoli 75, 76 e 77, e non lo avevano chiesto per una ragione molto semplice, direi addirittura banale, cioè perchè sapevano che praticamente non vi erano fondi disponibili per questi contributi. Siccome, invece, i fondi oggi ci sono e ci saranno anche in avvenire, almeno per quello che si spera, si è ritenuto giusto di riaprire i termini per la richiesta di questo contributo. Evidentemente ciò non significa che con tale riapertura di termini costoro acquisiscano il diritto al contributo: hanno solo il diritto di presentare le domande che non potevano più presentare o che non avevano presentato per scadenza di termini. Questo è il significato del presente articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Art. 4.

Per gli impianti termoelettrici il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare una sovvenzione di lire 1500 (lire millecinquecento) per ogni chilowatt installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno 10.000 chilowatt e di cui si inizi la costruzione o la ricostruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

92ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

Per i Comuni ancora privi di illuminazione elettrica il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di 10.000 chilowatt sopra indicato.

La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.

Sono esclusi dalla sovvenzione di cui al presente articolo quegli impianti che abbiano beneficiato o beneficeranno dei prestiti E.R.P.

A questo articolo vi sono degli emendamenti proposti dal relatore. All'articolo 4, primo comma, si propone di aggiungere dopo le parole « per gli impianti termoelettrici », le seguenti « e per quelli azionati da forze endogene ».

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Non ho alcuna difficoltà a che questo emendamento sia approvato.

TROIANO. Io aggiungerei anche le parole « e combustibili nazionali ».

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Ma è già compreso!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(\hat{E} approvato).

Allo stesso primo comma vi sono poi altri emendamenti proposti dal relatore.

In primo luogo si propone di sostituire alle parole « potrà accordare » la parola « accorderà ». Sempre al primo comma, si propone inoltre di elevare a 30.000 chilowatt la potenza minima che debbono avere gli impianti termoelettrici e geotermoelettrici per ottenere la sovvenzione di lire 1.500 per ogni chilowatt installato. Si propone infine di sopprimere le parole « o la ricostruzione ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono d'accordo sul secondo emendamento, ma non sull'emendamento che tende a sostituire alle parole « potrà accordare » la parola « accorderà ». Potrei valermi degli argomenti stessi del relatore, che, nella sua relazione, dice che per gli impianti termo-elettrici egli sarebbe stato propenso a negare la sovvenzione. Anche qui vi può essere una proposta subordinata; la principale consisterebbe

nel non dare nulla per gli impianti termici, la subordinata nel consentire una valutazione caso per caso.

Il relatore dice: « Non vogliamo qui continuare la discussione fatta alla Camera per stabilire se la sovvenzione agli impianti termoelettrici risponda o no a criteri di giustizia e principalmente torni a vantaggio della collettività che ne sopporta gli oneri.

« La tesi è certamente discutibile, e molte ragioni militano pro e contro la proposta e la decisione.

« Nel nostro Paese, con limitate risorse di carbone bianco, sarà pure necessario incoraggiare la costruzione di impianti termici; specie se, come ci auguriamo, verranno accresciute le possibilità di impiego dell'energia endogena del Mezzogiorno; anzi, per questa ragione, è bene chiarire che anche gli impianti geotermici debbono essere, a più forte ragione, sovvenzionati.

« Saranno, tuttavia, solamente le grandi installazioni quelle da incoraggiare per non perdere di vista lo scopo fondamentale della legge, che è quello di incrementare esclusivamente quella produzione di energia che torna a vantaggio di un grande numero di utenti, e possibilmente di tutto il Paese, attraverso un sistema razionale di interconnessione ».

La stessa perplessità del relatore sulla questione di fondo, se sia cioè giusto o meno dare un contributo per gli impianti termici, porta per lo meno ad adottare una formula facoltativa per lasciare che si possa giudicare della opportunità o meno della sovvenzione caso per caso.

Quindi proporrei di lasciare « potrà accordare ». In ordine all'elevazione a 30 mila chilowatt ripeto che sono perfettamente d'accordo con il relatore.

Per quanto riguarda la soppressione delle parole « o la ricostruzione » sono anche d'accordo con il relatore per una ragione di carattere pratico, perchè non vi sono più ricostruzioni in questo campo.

TROIANO. Non sono d'accordo con la formula « potrà accordarsi ». Ritengo che si debba usare « accorderà », perchè, se si è data per gli impianti idroelettrici una sovvenzione, non vedo ragione perchè non debba essere concessa anche agli impianti termoelettrici.

92ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

Inoltre credo che la misura del contributo sia esigua. Ricordo che nel 1919 si è data la sovvenzione sia agli impianti idroelettrici che a quelli termoelettrici anche se in misura minore per questi ultimi. Infatti essa era di 90 mila lire per gli impianti idroelettrici e di 50 mila per quelli termoelettrici e ciò perchè si tenne conto dei combustibili nazionali; nell'Italia meridionale si costruiranno gli impianti a serbatoio, ma anche gli impianti termoelettrici che sono sussidiari di quelli a serbatoio. Si possono dare inoltre casi in cui le società che imperano nel meridione e che hanno il monopolio si vogliano far pregare per dar vita ad impianti idroelettrici ed allora, in questo caso, i Comuni o le imprese locali si potranno sostituire a quelle società nell'iniziativa di costruire impianti termoelettrici. A noi interessa che venga prodotta più energia elettrica possibile, sia con impianti idroelettrici che termoelettrici ed a questo scopo bisognerebbe dare una sovvenzione a partire dai 100 chilowatt e non dai 30 mila, perchè così facendo si favorirebbero solo gli impianti dei grandi industriali, trascurando completamente i piccoli industriali che pure hanno la loro importanza.

TOSELLI. Mi permetto di dissentire completamente da quanto ha affermato il collega Troiano, riferendomi alle parole dell'onorevole Sottosegretario. Prima di tutto non dobbiamo dimenticare il concetto informatore del disegno di legge, che intende favorire determinate zone del territorio nazionale, nelle quali la produzione di energia elettrica è più costosa. Gli impianti termoelettrici non si trovano nella stessa posizione di quelli idroelettrici, per cui, se ai primi si concedesse una situazione di favore, occorrerebbe estenderla, non alla sola Italia meridionale, ma a tutto il Paese. Infatti un impianto termoelettrico costa tanto in Sicilia quanto a Milano.

A mio avviso, non bisognerebbe dare sovvenzioni agli impianti termoelettrici.

In via subordinata sarei favorevole a lasciare la dicitura: « potrà accordare », lasciando al Ministero la facoltà di decidere.

Sono anche d'accordo con la proposta di portare da 10 mila a 30 mila chilowatt il limite minimo sovvenzionabile.

GENCO. Convengo con l'onorevole Toselli che gli impianti termoelettrici costino egualmente sia nell'Italia meridionale che nell'Italia settentrionale. Bisognerebbe però tener conto che nell'Italia meridionale nè la disponibilità di energia elettrica, nè il prezzo sono uguali a quelli dell'Italia settentrionale. Infatti le tariffe sono quattro o cinque volte superiori. In compenso vi sono maggiori possibilità di costruire impianti termoelettrici. Per esempio, nel bacino del Sulcis vi è una quantità enorme di carbone che non può essere altrimenti utilizzato e che invece può servire egregiamente a questo scopo. Inoltre dobbiamo considerare che la costruzione di impianti termoelettrici può rompere nell'Italia meridionale quel monopolio che è praticamente nelle mani di una sola società.

Non sono d'accordo con la proposta del relatore, tendente a portare la potenza degli impianti da 10 a 30 mila chilowatt, perchè ciò porterebbe a favorire i grandi impianti elettrocommerciali. Perciò, non solo sono favorevole a lasciare il limite a 10 mila chilowatt, ma anzi proporrei di abbassare questo limite, in quanto non è affatto vero che impianti di minore potenza siano antieconomici, specialmente laddove vi è del combustibile da utilizzare, come nel bacino del Sulcis.

Propongo perciò di abbassare il limite da 10 a 5 mila chilowatt; sarà facoltà del Ministero di vedere se impianti di tale potenza possono essere economicamente convenienti.

MARTINI. Mi pare che proprio in questo caso convenga dire che può essere data una sovvenzione « fino a 1.500 lire » per ogni chilowatt installato e non una sonvenzione fissa « di lire 1.500 ». In un certo senso sono favore vole alla proposta del senatore Genco, pronunciandomi, quanto meno per la non elevazione del limite di 10 mila chilowatt.

PANETTI. Io sarei favorevole alla proposta del Governo, di mantenere cioè la dicitura « potrà accordare », lasciando decidere caso per caso se un impianto termoelettrico sia, o meno, conveniente.

Quanto alla potenza, per quanto comprenda le giuste ragioni tecniche del relatore, io lascerei fermo il limite di 10 mila chilowatt.

FOCACCIA, relatore. Ritiro l'emendamento sostitutivo delle parole « potrà accordare » con « accorderà ».

PRESIDENTE. Resta allora l'emendamento del senatore Martini che propone di sostituire

92ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

alle parole « di lire 1.500 » le altre « fino a lire 1.500 ».

FOCACCIA, relatore. Accetto questo emendamento.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anch'io sono favorevole a questo emendamento

TROIANO. Propongo di sostituire alle parole « di lire 1.500 » le altre « fino a lire 2.500 » perchè il Ministero possa tener conto delle situazioni locali: in Basilicata per esempio, si può sfruttare lignite, risorsa che altrove non c'è.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Io desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Troiano su di un punto fondamentale, che cioè tale facoltà è concessa al Governo proprio al fine di valutare l'utilità degli impianti, dal punto di vista dell'energia da produrre.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Troiano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento presentato dal senatore Martini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sulla seconda parte, sempre al primo comma vi è l'emendamento proposto dal relatore, al quale ha aderito il Governo: sostituire alle parole « di almeno 10 mila chilowatt » le altre « di almeno 30 mila chilowatt ».

MANCINI. Vorrei sapere se il costo del combustibile influisce molto sull'attività di un impianto termoelettrico. Inoltre vorrei osservare che nel Mezzogiorno abbiamo molta lignite che può sostituire il carbone, causa di passività degli impianti termoelettrici.

FOCACCIA, relatore. Ho proposto di portare il limite per la sovvenzione a 30 mila chilowatt perchè le macchine per impianti di minima potenza non si costruiscono più: la minima unità è di 30 mila chilowatt e gli impianti maggiori sono multipli di 30 mila.

Inoltre, se vogliamo favorire anche gli impianti termoelettrici con una sovvenzione proporzionata al costo dell'impianto, dobbiamo cercare di potenziare tutti gli impianti che servono alla collettività perchè i denari delle sovvenzioni sono denari della collettività.

Gli impianti di 5 mila chilowatt servono solo a piccole comunità; dobbiamo aiutare invece quegli impianti che possono essere inseriti nella rete nazionale in modo che possono servire a tutti i contribuenti.

Inoltre bisogna tener conto che gli impianti termoelettrici non sono, a differenza di quelli idroelettrici, restituiti allo Stato, perchè sono ammortizzabili in pochi anni. Quindi, se qualcosa bisogna dare a questi impianti bisogna darlo non per le spese di primo impianto ma per l'esercizio, in quanto gli impianti termici costano circa un terzo di quello che costano gli impianti idraulici.

Insisto pertanto nel mio emendamento.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i tavori pubblici. Per cercare di snellire il più possibile la discussione, vorrei aggiungere a quello che ha detto il relatore una sola considerazione. Il senatore Focaccia ha detto quali sono le ragioni di carattere tecnico-economico che debbono far preferire i grandi impianti ai piccoli impianti termoelettrici. Su questo non aggiungo altro. Egli ha detto però che i piccoli impianti potrebbero servire solo per piccole comunità. Vorrei correggere questo punto che potrebbe indurre la Commissione a discutere su un binario forse sbagliato. Qui non si contempla il caso di un Comune che voglia farsi il suo piccolo impianto, perchè se così fosse potremmo rimanere per lo meno perplessi di fronte alla opportunità o meno di questo contributo; non si contempla per ragioni di carattere tecnico, perchè dal punto di vista tecnico economico generale non è consigliabile incoraggiare piccoli impianti di questo genere. Ma, a parte ciò, l'ipotesi del piccolo Comune che voglia costruirsi il suo impianto termico non rientra nei casi previsti dal disegno di legge in discussione perchè è già compresa nella legge n. 589 del 1949, che provvede molto più largamente. Ecco la ragione per la quale il relatore ha proposto ed io sono d'accordo con lui - di sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.

In altri termini l'ipotesi di un Comune cui non giunga l'energia elettrica della rete generale e che voglia costruirsi un impianto termico proprio, è contemplata dalla legge n. 589, che prevede la concessione di un contributo enormemente maggiore di questo: infatti esso

92^a RIUNIONE (15 marzo 1951)

arriva fino al 60 per cento, mentre la sovvenzione prevista da questa legge può coprire, al massimo, il 10–15 per cento della spesa. È evidente quindi che, laddove si presenti il caso di un piccolo Comune che voglia provvedere autonomamente alla fornitura dell'energia elettrica, esso ha diritto, e quindi convenienza, a ricorrere a quell'altra legge piuttosto che a questa.

Aggiungo, per prevenire eventuali obiezioni, che la legge n. 589, per la parte impianti elettrici, è stata ed è largamente applicata, come il Ministro potrà dimostrare in qualunque momento. E ciò è tanto vero che nel bilancio del prossimo esercizio abbiamo previsto un aumento notevole dei fondi riservati agli impianti elettrici, poichè la quota dell'esercizio passato si è rivelata insufficiente rispetto al numero delle sovvenzioni richieste.

Per concludere, dirò che, ove voi rimaniate in un ordine d'idee restrittivo circa la potenza sussidiabile, e cioè non approviate la proposta del relatore, condivisa dal Governo, non fareste che consentire la sussidiabilità degli impianti di privati per loro uso esclusivo, per i quali non credo che nessuno abbia interessi a elargire delle sovvenzioni.

GENCO. Mi permetto di rettificare quel che ha detto il relatore il quale ha affermato che gli impianti termoelettrici che si costruiscono oggi sono di 30-60-90 mila chilowatt.

Affermo invece che i gruppi termoelettrici americani partono da 5 mila chilowatt e sono multipli di 5 mila.

In secondo luogo non comprendo la preoccupazione del Sottosegretario quando afferma che, sovvenzionando gli impianti di 5 mila chilowatt, si gioverebbe agli interessi dei privati. Comunque mi pare che, finanziando gli impianti da 30 mila chilowatt, sovvenzioniamo ugualmente dei privati.

Escludo che un privato costruisca un impianto di 5 mila chilowatt per uso privato: comunque, se lo facesse, sarebbe più benemerito di quei monopolisti che strozzano le popolazioni con tariffe elevantissime. Insisto pertanto nel mio emendamento.

Per quanto riguarda la legge n. 589, che ha sollevato un mondo di speranze nei piccoli Comuni, debbo rilevare che, a causa della scarsità dei fondi, solo una minima parte delle richieste è stata accolta. FERRARI. L'argomento che ha portato il relatore sulla maggiore economicità dei grandi impianti, e che è stato poi sostenuto dall'onorevole Sottosegretario, lo comprenderei nella sua pienezza se si trattasse di impianti che riguardano tutta l'Italia. Anzi debbo dire che sulla questione degli impianti termici io ho ben compreso quel che ha detto il collega Toselli e ritengo che una certa legittimità ci sia nelle sue considerazioni, ma aggiungo che siccome si tratta di una legge fatta per l'Italia meridionale e le Isole, per aiutare zone senza dubbio depresse nei confronti di tutta l'Italia, ritengo che la considerazione da farsi debba essere diversa.

Innanzi tutto occorre fare un riferimento particolare alle possibilità di sfruttamento locale: impianti di energia endogena, carbone di produzione locale, lignite, torba, metano, soffioni.

Tutto questo consiglia una distribuzione di impianti *in loco*, dove effettivamente vi è una possibilità di sfruttamento.

Il Sottosegretario ci ha ricordato la legge n. 589 che si riferisce ai Comuni che si trovano per propria necessità nella convenienza di fare impianti di questo genere. Ha detto che vengono favoriti con quella legge maggiormente che con questa. Osservo che i Comuni comprendono delle frazioni che possono non beneficiare dell'impianto della produzione dell'energia elettrica fatto per il capoluogo. Perciò, riportandomi alla premessa che ho fatto relativamente allo sfruttamento delle possibilità locali di combustibile, rilevo la opportunità di fare impianti in loco anche per le piccole frazioni. Mi sembrerebbe quindi opportuno accettare l'emendamento proposto dal senatore Genco di ridurre il limite sovvenzionabile a 5 mila chilowatt.

Potrà avvenire che i Comuni, quando si troveranno di fronte alla necessità di fare questi impianti, confronteranno le due leggi. Ma questa non esclude quella. Il diritto ci sarà sempre e la preferenza sarà dell'interessato per l'una o per l'altra.

Il Sottosegretario ha ricordato che, per il passato, le richieste fatte in base alla legge n. 589 non sono state tutte soddisfatte: tanto è vero che l'onorevole Sottosegretario, a nome del Ministro, ha dichiarato che sarà aumentata nel bilancio preventivo del prossimo esercizio

92a RIUNIONE (15 marzo 1951)

la disponibilità dei fondi. Ma anche così aumentati i fondi potranno non essere sufficienti. E perchè allora non metterci nelle condizioni richieste dal senatore Genco? Per queste considerazioni, voterò l'emendamento da lui presentato.

TISSI. Le considerazioni del senatore Ferrari possono rispondere ad esigenze locali. Osservo però che, favorendo la costruzione di piccoli impianti, potremo vedere aumentare considerevolmente il costo medio per chilowatt, il che non mi sembra sia nell'interesse della collettività.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrari ha affermato che è conveniente favorire i piccoli impianti di metano, laddove vi sia produzione di torba o di altri combustibili. Nel Mezzogiorno il metano non c'è; resterebbero la torba, la lignite, ecc. Mi pare che, in tal caso, si tratterebbe di grandi impianti, poichè verrebbero costruiti in prossimità delle miniere.

MANCINI. Io sono d'accordo completamente con l'emendamento dell'onorevole Genco, per tre ordini di ragioni: per una obiezione del relatore, per un'obiezione dell'onorevole Sottosegretario, e per la risposta che si è data ad una mia domanda.

Il professor Focaccia ha detto: noi ci dobbiamo preoccupare dell'interesse collettivo. L'interesse collettivo ha un triplice aspetto: nazionale, regionale, comunale. Perciò, quando ci preoccupiamo di Comuni, di paesi sperduti nelle tenebre, come quelli del Mezzogiorno, non facciamo altro che preoccuparci dell'interesse collettivo.

Ora questo disegne di legge non esclude la legge del 1949, ma la completa; quando un Comune si rivolgerà al Ministero, il Ministero stesso non potrà sfuggire al dilemma: concedere il sussidio in base a questa legge o in base all'altra. Alla mia domanda se il costo del combustibile influisce sulla possibilità di costruzione degli impianti termoelettrici mi è stato risposto unanimemente di sì. Ed allora, riportandomi alla mia Calabria, dove esistono piccole miniere di lignite che possono essere utilizzate per piccoli impianti termoelettrici, affermo che, se questa lignite, non esportabile fuori dei paesi di produzione, sarà utilizzata [per dare energia elettrica a

quei paesi, noi saremo andati incontro all'interesse collettivo.

Per queste ragioni ribadisco di essere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Genco, che non credo possa sollevare obiezioni da parte di nessuno e specialmente dei rappresentanti del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Osservo che i problemi del Mezzogiorno dovremo risolverli sul terreno economico. Mi pare piuttosto che, favorendo la costruzione di piccoli impianti, l'energia elettrica potrebbe venire a costare enormemente.

MARTINI. Vorrei fare una proposta conciliativa: eleviamo pure a 30 mila chilowatt il limite minimo sovvenzionabile, però manteniamo il secondo comma dell'articolo 4.

GENCO. Sostengo che bisogna cogliere l'occasione di questo disegno di legge per rompere il monopolio delle grandi società elettro-commerciali che gravano come una cappa di piombo sul Mezzogiorno e che ne impediscono qualsiasi resurrezione, e che, in conseguenza, anche i piccoli impianti possono servire a sbloccare tale situazione ed a combattere la esosità delle tariffe.

TOMMASINI. Ricordo che nella relazione del senatore Focaccia è detto: «Si propone conseguentemente di sopprimere il secondo comma dell'articolo 4 in quanto i piccoli Comuni privi di illuminazione elettrica possono ottenere il maggior contributo previsto dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

Ora debbo rilevare l'incongruenza esistente tra l'emendamento del senatore Genco e l'obbiezione mossa, che, cioè, la legge n. 589 non è operante in quanto la deficienza dei fondi ne impedisce la più larga applicazione. Infatti, con l'accettazione di quell'emendamento, favorendo cioè la costruzione anche di piccoli impianti termici, si aumenterebbe il numero delle richieste a tal punto che si finirebbe per sminuzzare enormemente l'applicazione della legge n. 589. Voterò pertanto contro l'emendamento del senatore Genco e a favore della proposta del relatore.

ROMANO DOMENICO. Vi sono moltissimi Comuni della provincia di Reggio Calabria che non sono riusciti ad avere i fondi

92a RIUNIONE (15 marzo 1951)

con nessuna legge e nemmeno con la legge n. 589.

CAPPELLINI. Concordo con le dichiarazioni fatte dai colleghi Ferrari e Mancini per tre ordini di ragioni. In primo luogo, per quanto concerne la legge n. 589, dobbiamo dire chiaramente, e con ciò intendo riferirmi anche a tutte le leggi che prendono il nome dall'allora ministro Tupini, che si tratta di disposizioni praticamente non operative. Che ciò sia esatto ce lo hanno confermato l'onorevole Sottosegretario ed anche il Ministro, dando atto che si è sentita la necessità di aumentare lo stanziamento relativo a quella legge nel bilancio del prossimo esercizio. Intanto noi ci basiamo su quello che è trascorso, cioè constatiamo che, nonostante questa legge, i Comuni non sono stati aiutati. E non valgono i richiami fatti dall'onorevole Sottosegretario ai maggiori vantaggi di quella legge su questa.

La seconda ragione è che, se noi ci trovassimo di fronte ad un'azienda elettrica nazionalizzata, accetteremmo volentieri il limite posto, mentre invece nel caso attuale si tratta di un monopolio che continua a realizzare grandi profitti. Quindi, se noi possiamo andare incontro ai piccoli Comuni, che di nessuna legge hanno potuto beneficiare, abbiamo il sacrosanto dovere di farlo.

C'è un altro problema che è stato affacciato da altri senatori e sul quale mi pare lo stesso Presidente abbia fatto delle riserve. Si è detto che le tariffe del Mezzogiorno verrebbero ancora elevate favorendo la costruzione dei piccoli impianti, essendo gli stessi antieconomici. Senza entrare nel merito, rendo noto che, alla conclusione della discussione, presenteremo un ordine del giorno, che potrebbe risolvere il problema delle tariffe nel Mezzogiorno e che speriamo sarà approvato dalla Commissione.

ROMANO DOMENICO. Per quanto è a mia conoscenza, tanto complicata è la procedura e tale la mancanza di garanzia dei mutui da parte dei Comuni, che nessuna opera è stata fatta con i contributi della legge n. 589.

PRESIDENTE. Riterrei che, in tal caso, sarebbe sufficiente apportare miglioramenti alla legge del 1949.

BORROMEO. Ritengo che sarebbe opportuno esaminare con calma ed obiettività que-

sto articolo 4, tenendo presenti i criteri che hanno servito da base per l'approvazione del primo comma, con il quale abbiamo concesso al Ministero dei lavori pubblici un ampio margine di discrezionalità nella determinazione delle sovvenzioni.

Quando si parla di situazioni come quella che stiamo esaminando, alcuni colleghi, da un lato, pongono sempre il problema della nazionalizzazione, e, dell'altro, è logica la tedenza, nei colleghi appartenenti al Mezzogiorno, ad essere i più larghi possibile nel concedere.

Nel discutere, ci si pone, di fronte al Governo, nell'identica posizione che si assume dinnanzi a persona che vuole risparmiare al massimo e che economizza il denaro anche se lo stesso non manca. Si parla di una legge che non sarebbe stata operante perchè non sono stati trovati i fondi che l'avrebbero resa tale e quindi si dice: è inutile rifarsi alla legge n. 589, in quanto non serve a nulla. Io dico che, se ciò fosse vero, e se ci trovassimo di fronte ad un amministratore che non vuole spendere il denaro che ha, questo amministratore gradirebbe che voi approvaste questa legge come voi la proponete. L'onorevole Sottosegretario ha detto che, con la legge n. 589, lo Stato dovrebbe praticamente, se avesse i denari - e l'intenzione di erogarli, aggiungete voi - sopportare il 60 per cento della spesa. Con il presente provvedimento di legge, dicono il Sottosegretario ed il relatore, lo Stato sarebbe gravato del solo 15 per cento della spesa. Lo stato preferisce naturalmente pagare il 15 per cento ed ha, quindi, tutto l'interesse che sia approvato il disegno di legge in discussione e potrebbe quindi dire: io vi darò il 15 per cento invece che il 60 per cento e non potrete neanche protestare, perchè io ho accettato la vostra istanza. Se un Comune inoltra una richiesta, il Governo può rispondere: non applico la legge n. 589, applico questa e ti do, pertanto, il 15 per cento invece che il 60. In tal modo il Comune è soddisfatto, pur avendo, in effetti, subito un danno.

A me pare più logico che, in sede parlamentare, si facciano pressioni per una integrale applicazione della legge n. 589. Che se, poi, il Governo capisce che si possono accontentare le richieste con il 15 per cento, in base al di-

92a RIUNIONE (15 marzo 1951)

segno di legge in discussione, e se fosse quello amministratore che voi dite, sarebbe soddisfatto di non applicare la legge n. 589 e di appoggiarsi unicamente a quella in d'scussione.

Da un punto di vista tecnico il relatore avverte: badate, si vuol commettere un errore tecnico, e voi lo volete compiere pur di poter tornare a casa dopo che è stata approvata una formulazione, per cui potrete dire ai vostri elettori . . . (Proteste da sinistra. Interruzione del senatore Mancini).

Ciò che dico è conseguente ad un'esatta interpretazione del mandato di ogni parlamentare. Ma l'elettore intelligente potrebbe obiettarvi: invece di raggiungere questo risultato, potevate cercare di ottenere che fosse operante la legge n. 589, per noi più favorevole. I tecnici diranno: avete commesso un errore. E, del resto, oggettivamente voi dovete considerare, per quanto riguarda questo famoso articolo 4, che l'obiezione del collega Toselli ha una consistenza, tanto che lo stesso collega Ferrari l'ha riconosciuto. Ma voi volete andare innanzi lo stesso: ora, se è vero, come ha esposto il collega Toselli, che s'intendono far prevalere le esigenze particolari dell'Italia meridionale, è non meno doveroso stabilire dei limiti suggeriti dalla coscienza. Questo e null'altro vi chiede il relatore. Voi avete la preoccupazione dei Comuni: e allora vorrei ricordare che esiste un emendamenntodel senatore Martini il quale dice: fissiamo il limite di 30 mila chilowatt per le ragioni di ordine tecnico ed economico illustrate dal relatore. Ma voi avete la preoccupazione che alcuni Comuni rimangano senza energia elettrica e il convincimento che la legge n. 589 rimarrà inoperante. Il collega Martini dice: in tal caso il Ministero riduca il minimo stabilito dalla legge e in tal modo si risolve anche questo problema. Se, viceversa, si rimarrà nel quadro delle provvidenze disposte con la legge n. 589, il Ministero otterrà i maggiori fondi che saranno previsti nel prossimo esercizio e risulterà pienamente applicabile la legge stessa, la quale, indiscutibilmente, risponde meglio di questa alle esigenze dei Comuni che vi stanno giustamente a cuore. Sulla base di questa proposta, mi pare che, per serietà di legislatori, dovremmo tenere nella dovuta considerazione le ragioni di ordine tecnico ed economico che le persone competenti ci adducono e dovremmo essere tranquilli, nella coscienza di aver compiuto il nostro dovere, come rappresentanti delle zone più b'sognose.

In conclusione, sono d'avviso che sia da accettare il testo proposto del relatore, o, in sottordine, l'emendamento del senatore Martini, e che sia da esprimere magari mediante un ordine del giorno l'augurio e il voto della Commissione che la legge n. 589 divenga operante.

FOCACCIA, relatore. Mi pare che qui si sia perso di vista il concetto ispiratore del disegno di legge. Si vorrebbero costruire dei piccoli impianti termo-elettrici i quali, invece, e le ragioni ne sono note, non dovrebbero essere più costruiti, perchè, sia quelli cui accenna il senatore Ferrari, sia quelli funzionanti anche con combustibile più ricco, quando sono di piccola potenza, rendono poco, tanto è vero che molti di essi, la cui costruzione appartiene ad epoca passata, si vanno demolendo perchè non possono reggere la concorrenza degli impianti idrici. Faccio due esempi di questi impianti: l'impianto di Ischia e l'impianto di Capri. Tutti sanno che l'energia a Capri si vende a 160 lire al chilowattora ed il Ministero dei lavori pubblici ha indagato per cercare di abbassare questo prezzo senza riuscirvi. Anche l'impianto di Ischia, che è un impianto termico, non rende, tanto è vero che si pagano 107 lire per chilowattora e si cerca di portare l'energia nell'isola attraverso un cavo che, pur costando molto, sarà egualmente più conveniente. Ora, quando il collega Romano ci viene a dire che vi sono molti comuni della Calabria che hanno bisogno di energia elettrica, non si può pretendere che in quei paesi si facciano dei piccoli impianti, perchè sarebbe un assurdo tecnico enorme.

B'sogna puntare sulla costruzione di grandi impianti e, per i piccoli, bisognerà difendere un altro concetto, espresso dal successivo articolo 5.

L'articolo 5 prevede la costruzione di linee che debbono cercare di alimentare i paesi privi di energia. Io stesso mi sono avvalso di questo mezzo per provvedere a due Comuni privi di energia e sono state costruite linee di 32 chilometri, linee economicamente più convenienti di un impianto termo-elettrico. È inutile fare della poesia: dobbiamo cercare di dar vita a

92^a RIUNIONE (15 marzo 1951)

leggi serie, e dal punto di vista tecnico e da quello economico.

È inutile dire che in una certa località c'è la lign'te od un'altra sostanza combustibile, perchè anche questo non ha importanza, in quanto il collega Ferrari può insegnare a me che impianti del genere non sono stati mai fatti, non si fanno e non si faranno mai, perchè antieconomici. Del resto, se fosse economico un impianto di tal tipo, si farebbe sempre sul posto un grande impianto, come giustamente ha rilevato il Presidente, e allora tutta la nostra d'scussione non ha più ragione di essere.

CAPPELLINI. Onorevole Presidente, non sarebbe il caso di chiudere la discussione? PRESIDENTE. Io desidero che parli chiunque intenda esprimere la sua opinione in merito. La Commissione deve affrontare il problema fino in fondo.

Sarebbe opportuno, anzi, che si votasse per appello nominale, perchè dobbiamo agire seriamente ed ognuno deve assumere le proprie responsabilità.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei prima di tutto sgomberare il terreno da qualche piccolo errore che potrebbe influire sulle decisioni della Commissione. Il senatore Ferrari ha detto poco fa, riferendosi alla famosa legge n. 589, che in quella legge si parla dei piccoli Comuni, ma non delle frazioni. Ora, io debbo dirgli che, nella legge n. 589, si prevede anche il caso delle frazioni, perchè l'articolo 10 dice: «... per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne siano sprovvisti ».

Quell'obiezione non ha quindi ragione di esistere. Questo accenno del resto ha poca importanza, ma disgraziatamente questi problemi si discutono perdendo di vista il nocciolo della questione, il filo conduttore fondamentale, e ci si perde dietro ai piccoli dettagli ed alle piccole considerazioni.

Qualcuno ha ricordato poc'anzi che il relatore è meridionale e per di più è un tecnico, ed ha espresso il parere che, per questo, si dovrebbero considerare più attentamente le sue parole. Vi dico che sono meridionale anche io, sono un tecnico anche io, anche se non del valore del relatore, e vi dico con tutta sincerità che sono veramente angosciato e addolorato nel

vedere questa ostinazione di alcuni mer.d'o. nali nel voler considerare i problemi del Mezzogiorno su di un metro assolutamente sbagliato, e con criteri errati. Potrò sbagliare anche io, perchè naturalmente non presumo di essere infallibile, però vi prego di consentirmi di dire sinceramente le mie impressioni, e perdonatemi se quel che dirò potrà sembrary: poco parlamentare e poco cortese. Io sono profondamente addolorato nel vedere, in quasi tutti i casi in cui si discute de problemi del Mezzogiorno, questa miopia dei meridionali, i quali non considerano il problema nelle sue linee complete, panoramiche, ma lo vedono sempre da un punto di vista particolare; ho anzi la convinzione che una delle grandi cause dei mali del Mezzogiorno sia proprio questa incapacità di vedere i problemi del Mezzogiorno nel loro complesso. Questa è la ventà. Il problema dell'energia elettrica del Mezzogiorno non è un problema di piccoli impianti, di soluzioni particolari per ciascun Comune che deve avere la lampadina accesa o il fornellino elettrico, è un problema di ordine sociale e sopratutto di ordine tecnico. Nel Mezzogiorno potremo parlare sul serio di elettrificazione, quando esso si sarà messo nelle condizioni delle altre regioni più progredite, e, croè, su un piano in cui sia possibile una elettrificazione generale fatta con criteri moderni, tecnici, che impongono inevitabilmente la concentrazione delle imprese.

Vi dico di più, e lo dico per scarico di coscienza, senza per questo voler influire m nimamente sulle vostre deliberazioni. Io non capisco - me lo consentano gli amici della sin'stra – non capisco la vostra posizione anche dal punto di vista politico. Se c'è una corrente politica che dovrebbe vedere con favore la concentrazione di questa attività, dovrebbe essere la vostra. (Interruzione del senatore Cappellini). Bisogna guardare lontano, onorevole Cappellini. La concentrazione di queste attività elettriche dovrebbe essere sostenuta proprio da voi, sulle base del vostro schema dottrina io e programmatico: soltanto attraverso questa via si può domani arrivare a quella nazionalizzazione, che, del resto, nessuno di noi - per lo meno io - respinge a priori. Io vi faccio una ipotesi estrema: immaginate un'Italia meridionale nella quale

92^a RIUNIONE (15 marzo 1951)

ogni Comune abbia la sua piccola centrale elettrica. Questa è un'ipotesi estrema e forse assurda, ma voi dovete convenire che questo vorrebbe dire l'assoluta, definitiva rinuncia a risolvere il problema dell'elettrificazione e quindi del progresso industriale e sociale del Mezzogiorno, vorrebbe dire l'impossibilità di risolverne anche il problema politico. Il fatto è che, in questa materia, occorre saper guardare lontano: in caso diverso non si otterrà altro risultato se non di danneggiare proprio il Mezzogiorno, perchè incrementeremmo la tendenza al piccolo, al limitato, al circoscritto, che è proprio uno dei mali fondamentali di quelle regioni.

Ritorniamo al problema tecnico. Nel campo dell'energia elettrica stanno addirittura scomparendo i confini delle Nazioni ed il problema della interconnessione non è più un problema di ordine regionale o nazionale, ma è diventato ormai di ordine continentale.

Oggi si cerca di consentire il libero flusso dell'energia elettrica da un estremo all'altro delle Nazioni, da un estremo all'altro di un continente. È allora mai possibile considerare il problema del Mezzogiorno riferendosi soltanto alle necessità dei singoli Comuni? Del resto prevedevo che, trattando questo articolo, saremmo ritornati alla discussione di fondo del problema, discussione che abbiamo già fatto sull'articolo 1.

Occorre essere conseguenti: se, all'articolo 1 del disegno di legge, si è ravvisata l'opportunità di elevare a 100 i 40 chilowatt adottati dalla Commissione della Camera, ciò è stato fatto proprio per considerazioni di ordine tecnico-economico, ed allora coerenza vuole che anche e soprattutto nel caso dell'articolo 4 si tenga precipuo conto di tali considerazioni. Ed insisto ancora nell'osservazione che poc'anzi facevo ai colleghi dell'estrema sinistra. Se è vero, come è sacrosantemente vero, che vi possono essere casi (che ci dobbiamo augurare limitati) di piccoli Comuni o frazioni che non sia possibile assolutamente inserire nella rete generale (ed io ritengo che a priori, qualunque possa essere la spesa, sia sempre più conveniente a lacciare un Comune alla rete generale piuttosto che costruire una piccola centrale autonoma), mi pare che nessuna preoccupazione debba sorgere, in quanto

c'è già una legge che consente benefici enormemente maggiori. Io dico ai senatori dell'estrema sinistra: se voi insistete nel concetto della limitazione della potenza, questo vantaggio resterebbe soltanto a beneficio di alcuni privati produttori, ai quali non credo che specialmente voi vogliate usare particolare riguardo.

In conclusione, mi d'chiaro perfettamente d'accordo col pensiero del relatore e torno a fare appello alla consapevolezza della Comm'ssione perchè non si perda in vedute ristrette e circoscritte del problema, ma lo guardi da un punto di vista più generale. Probabilmente questo disegno di legge non esaurirà il problema, ma noi vogliamo tentare - e ci auguriamo di poterlo fare anche in maniera più larga con altri provvedimenti - di portare il Mezzogiorno allo stesso livello (nel campo dell'energia elettrica) di tutte le regioni più progredite d'Italia. Per far questo noi dobbiamo seguire l'indirizzo che ci impone la tecnica moderna, che è tecnica dei grandi impianti, collegati in maniera tale da poter contribuire a tutta una circolazione elettrica che - ripeto non è più ormai soltanto di carattere nazionale, ma presenta addirittura aspetti di carattere continentale. (Approvazioni).

GENCO. Mi duole di non essere d'accordo con l'onorevole Sottosegretario; eiterò, in proposito, eifre e fatti.

Nella provincia di Barr esistono due Comuni, che avevano impianti termoelettrici propri, costruiti da privati. Il caso più clamoroso è quello del comune di Valenzano, a 15 chilometri da Bari. La Società generale pugliese (filiale della Società Merid onale di Elettricità) ha fatto di tutto per venire in possesso di quella piccola centrale e per mettere il disgraziato possessore di quell'impianto in condizioni di fallire. Alla fine l'impianto termo elettrico è stato smontato ed è stato fatto un contratto con la S.M.E., la quale, in definitiva, si è resa padrona dell'impianto.

PRESIDENTE. Non mi pare che vi sia relazione tra il caso citato e i problemi di cui si discute.

GENCO. Posso dire cose errate, ma ho il diritto di parlare e, se non mi si ascolta, non mi si dà il mezzo di spiegare il mio scopo.

92ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

Quella ditta fu costretta a chiudere gli impianti e la Società pugliese è venuta in possesso dell'impianto di Valenzano imponendo a quella popolazione prezzi superiori, prezzi oggi comuni a tutta la provincia di Bari. Tralascio di dire quel che è avvenuto in un altro paese, nel mio Comune. Avevamo colà un impianto termo-elettrico di proprietà comunale. Ad un certo momento l'amministrazione, tradendo gli interessi del Comune, l'ha ceduto senza un corrispettivo e senza cautelarsi ed abbiamo avuto un aumento dei prezzi.

Riferendomi al programma di costruzioni elettriche per il Mezzogiorno, mi pare innanzitutto importante rilevare come, su di una potenza complessiva di un milione e mezzo di chilowatt, 1.345.000 chilowatt sono stati affidati alle imprese elettro-commerciali private (S.M.E.; S.G.E.S.; S.E.S.).

Queste società faranno in maniera di lasciare le tariffe agli stessi livelli. Ebbene, l'articolo 4 del disegno di legge potrà anche non avere alcuna efficacia pratica, ma il solo fatto che viene discusso darà alle grandi società elettrocommerciali almeno l'impressione che si può ad un certo momento porre fine a questo regime di monopolio che è veramente esoso.

Allora queste società cominceranno a ricordarsi che vi sono dei Comuni ai quali deve essere portata l'energia elettrica. Anche se questo articolo 4 non avesse alcuna efficacia pratica, avrebbe quella di costituire una remora a questo regime di monopolio. Per questa ragione insisterò nel mio emendamento.

PRESIDENTE. A mio avviso, in tal modo, per controbattere queste tariffe esose si creerebbero fonti di energia a costi ancora maggiori.

GENCO. Riaffermo che il prezzo sarà sempre inferiore a quello attualmente applicato.

MANCINI. La premessa dell'onorevole Sottosegretario mi darebbe il diritto di importunarvi per qualche ora, ma io non lo voglio fare perchè credo che tutti quelli che sono adesso raccolti in questa sala, conoscono quella che è la tradizione, la letteratura, il movimento di masse a proposito del problema del Mezzogiorno. Tutti sanno come noi concepiamo il problema del Mezzogiorno, come noi lo abbiamo impostato, come noi ne presentiamo continuamente la soluzione. Voi ogni

tanto vi ricordate di questo povero Mezzogiorno e regalate queste leggi che servono fino a un certo punto. Questa è la premessa e questa la risposta che devo darvi. Invece di angosciarvi, fate qualcosa per il Mezzog'orno. Voi che siete al Ministero dei lavori pubblici. cosa ci avete dato fino adesso? Nulla. Ci avete risposto di no financo per l'acquedotto di Scilla dicendo che non avevate la possibilità di costruirlo. È meglio il silenzio, in tal caco, perchè il silenzio molte volte è più eloquente delle vostre parole. L'angoscia la sentiamo noi e non voi che siete al potere e non date nulla al Mezzogiorno. In questa legge trovo una contraddizione in termini tra quello che ha detto il senatore Focaccia e quello che ha detto il Sottosegretario di Stato. Magari tutti i Comuni del Mezzogiorno avessero un impianto elettrico! Avremmo saturato il Mezzogiorno di energia elettrica, con l'imponente risultato di aver industrializzato l'agricoltura e risolto davvero il problema di tutta l'Ital'a meridionale. Ma l'ipotesi è impossibile e ad impossibilia nemo tenetur.

L'onorevole Focaccia diceva: questi p'ccoli impianti di 5 m'la chilowatt sono un assurdo tecnico ...

FOCACCIA, relatore. Ed insisto nel dire questo.

MANCINI. Ed allora la legge n. 589? FOCACCIA, relatore. Nemmeno quella fu tecnicamente perfetta.

MANCINI. E perchè mi si dice, allora, che per quella legge si è aumentato anche lo stanziamento dei fondi? Eppure quella legge aveva gli stessi scopi, tanto è vero che l'onorevole Sottosegretario ha risposto al mio amico Ferrari, che aveva parlato delle frazioni, che propro la legge n. 589 prevede la fornitura dell'energia elettrica per le frazioni, sicchè i Comuni possono appellarsi a quella legge che, allora, non è un assurdo tecnico-economico, come afferma l'onorevole relatore.

Quando invece i Comuni si richiamano a questa legge essa diventa un assurdo tecnico. Non dovete adirarvi per quello che noi vi diciamo perchè questo non servirà a nulla. Io ricordo quel che d'ssi tempo fa a proposito del monopolio stabilito nel Mezzogiorno d'Italia. Allora mi dettero tutti ragione, finanche il Sottosegretario che confermò le mie osser-

92ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

vazioni circa il monopolio di fatto esercitato dalla S.M.E. Eppure noi facciamo oggi gli interessi della S.M.E., che vuole assolutamente evitare la concorrenza, perchè essa è arrivata a questo punto, di aver avuto in concessione tutte le acque della Sila, senza avere per altro nessuna intenzione di metterle a profitto, e questo al solo fine di poter mantenere alte le tariffe. Questa è la nostra situazione, una situazione di monopolio, non a favore dello Stato, per la nazionalizzazione, come vogliamo noi, ma a favore di una Società che sta strozzando il meridione, lo sta depauperando e lo sta corrompendo, comperando, ad esempio, tutta la stampa di Napoli. Con un piccolo intervento noi possiamo frenare questo monopolio: se lo facciamo siamo nel nostro diritto e facciamo gli interessi dei poveri, contrastando il monopolismo privato. Ribadisco che noi siamo a favore della nazionalizzazione e non a favore dei capitalisti. Questa è la nostra posizione ed in questo siamo coerenti. Mi auguro lo siate anche voi.

TROIANO. Ho aperto la discussione sulla questione dell'energia termica ed è giusto che risponda almeno per quella che è la parte tecnica. Da una relazione relativa al 1950, che ho qui, risulta che in Italia si costruiscono impianti termo-elettrici per ben 765 mila chilowatt. Questi impianti termo-elettrici vengono costruiti in tutta Italia e vi sono anche impianti di 5 mila chilowatt, che sono stati fatti a Novara, di 10 mila a Roma, di 15 mila a Livorno.

Quindi non è possibile affermare che questi impianti non diano alcun rendimento, perchè, in tal caso, non verrebbero neppure costruiti.

CAPPELLINI. Propongo che venga chiusa la discussione e si passi alla votazione degli emendamenti.

TOMMASINI. Desidero completare la proposta del senatore Cappellini. Io credo che noi siamo qui tutti unanimi nel voler raggiungere lo scopo di risolvere il problema elettrico del Mezzogiorno, ma è evidente che diversi sono i mezzi che noi intendiamo adoperare per andare a quel fine. Chiedo pertanto che le votazioni siano fatte per appello nominale, affinchè ciascuno risponda della propria responsabilità.

Votazioni per appello nominale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare procediamo senz'altro alla votazione dei vari emendamenti. Credo che per primo debba essere votato l'emendamento proposto dal relatore e accolto dal Governo. Esso tende a sostituire nel primo comma dell'articolo 4 la cifra «30.000 » a quella di «10.000 ».

I senatori che rispondono sì accolgono lo emendamento, quelli che rispondono no, lo respingono.

Dichiaro aperta la votazione.

Rispondono si i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Focaccia, Martini, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli.

Rispondono no i senatori: Cappellini, Ferrari, Genco, Lopardi, Mancini, Meacci, Panetti, Priolo, Romano Domenico, Trojano, Voccoli.

Senatori presen	ıti	\mathbf{e}	V	ot	an:	ti	•	20
Maggioranza .								11
Favorevoli								9
Contrari								11

(La Commissione non approva).

Procediamo allora alla votazione dell'emendamento del senatore Genco tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 4 la cifra «5.000 » a quella di «10.000 ». Si intende che i senatori che rispondono sì, accolgono l'emendamento, quelli che rispondono no, lo respingono.

Rispondono sì i senatori: Cappellini, Ferrari, Genco, Lopardi, Mancini, Meacci, Priolo, Romano Domenico, Sanmartino, Troiano, Voccoli.

Rispondono no i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Focaccia, Martini, Panetti, Tissi, Tommasini, Toselli.

Senatori pro	eseı	ıti	\mathbf{e}	V	ot	ant	ti		20
Maggioranza	ù.								11
Favorevoli .									11
Contrari .									9

(La Commissione approva).

924 RIUNIONE (15 marzo 1951)

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Il relatore propone, sempre al primo comma dell'articolo 4, di soppprimere le parole « o la ricostruzione ». Pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione l'ultima parte del primo comma dell'articolo 4: «e di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione l'intero primo comma dell'articolo 4, che, dopo le modificazioni apportate dalla Commissione, ha il seguente testo: « Per gli impianti termo-elettrici e per quelli azionati da forze endogene il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare una sovvenzione fino a lire 1.500 per ogni chilowatt installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno cinquemila chilowatt e di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo 4 che, dopo l'approvazione della riduzione del limite a 5 mila chilowatt, risulterebbe così modificato: « Per i Comuni ancora privi di illuminazione elettrica il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di 5 mila chilowatt sopraindicato ».

Avverto che vi è una proposta del relatore tendente a sopprimere l'intero comma.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La riduzione del limite da 10 a 5 mila chilowatt dovrebbe essere una ragione di più per aderire alla proposta del relatore di soppressione del comma, perchè addiritura si arriverebbe ad ipotizzare impianti di potenza minore di 5 mila chilowatt.

Inoltre il comma presenta anche un difetto di forma. Il soggetto è l'impianto e non il Comune e quindi, caso mai, si dovrebbe dire: « Per gli impianti che debbano fornire ai Comuni, ecc. ». Concordo, comunque, con la proposta di soppressione del comma.

GENCO. Poichè vi possono essere Comuni bisognosi di impianti anche di 3 o 4 mila chilowatt insisto per il mantenimento del comma.

PANETTI. Dichiaro che voterò per la soppressione poichè questo comma non mi sembra più necessario, dopo la riduzione del limite a 5 mila chilowatt.

TISSI. Sono anch'io favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo comma, proposta dal relatore ed accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

BORROMEO. Propongo la seguente formulazione del comma, al fine di evitare i difetti di forma rilevati dal Sottosegretario: « Per gli impianti destinati a fornire di energia elettrica i Comuni che ancora ne siano privi, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di 5 mila chilowatt sopraindicato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo proposto dal senatore Borromeo. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Passiamo al terzo comma:

«La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dò lettura del quarto comma:

« Sono esclusi dalla sovvenzione di cui al presente articolo quegli impianti che abbiano beneficiato o beneficeranno dei prestiti E.R.P. ».

FOCACCIA, relatore. Propongo la soppressione del quarto comma, perchè i vantaggi del prestito E.R.P. sono inefficienti, in quanto il costo del denaro del prestito è molte volte superiore a quello dei normali mutui.

92^a RIUNIONE (15 marzo 1951)

TOMMASINI. Anch'io sono favorevole alla soppressione, poichè i prestiti E.R.P. possono sovvenzionare solo determinate parti degli impianti.

GENCO. Insisto perchè sia mantenuto il quarto comma.

BORROMEO. Propongo di rinviare il seguito della discussione alla prossima riunione, da tenersi possibilmente oggi o domani, poichè è necessario varare questa legge che è attesa per l'inizio di importanti lavori. Per esempio a Cassino 4 mila operai possono essere impiegati immediatamente per la realizzazione di opere in connessione con questa legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione del presente disegno di legge si intende rinviata alla prossima riunione, che si terrà domani venerdì 16 marzo 1951, alle ore 9.

La riunione termina alle ore 13,15.